

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 2 DEL 23 MARZO 2020.
MISURE A SOSTEGNO DELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI UN FONDO STRAORDINARIO.**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'art.16 bis L. P. n. 2 "misure a sostegno dell'ambito dello spettacolo attraverso l'istituzione di un fondo straordinario", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici e dei singoli professionisti dello spettacolo che operano in regime di ditta individuale o partita iva.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono applicati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1. Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

a. "Operatori economici":

soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa - compresi anche gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, purché svolgano attività di impresa.

b. "Ambito dello spettacolo": tutti gli operatori economici anche costituiti in associazione e i singoli professionisti, in regime di ditta individuale o partita iva., che operano, sia in qualità di artisti che in qualità di tecnici, nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema.

c. "Volume di attività":

somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.

d. "Danno economico in conseguenza dell'epidemia di COVID-19":

danno che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 30 per cento e di almeno il 50 per cento per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche nel periodo che va dal 9 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.

e. “Mancati incassi”

importo corrispondente alla differenza tra gli incassi introitati dal 9 marzo 2020 alla data di presentazione della domanda e gli incassi introitati nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

f. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020:

aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

g. “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”:

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) sede legale nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;

b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-bis del medesimo decreto;

b) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 1,5 milioni;

c) aver subito un danno economico in conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

e) essere in regola con la normativa SIAE

3.2. I soggetti gestori di sale cinematografiche devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- Essere in possesso del codice ISTAT-ATECO, lett. j – 59.14.00 Attività di proiezione cinematografica;

- Essere in possesso della licenza di pubblico spettacolo;

- Svolgere direttamente attività di esercizio cinematografico almeno dal 01.01.2019.

Non possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che sono destinatari degli interventi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale n. 3 del 2020.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. Per i singoli professionisti dello spettacolo (artisti e tecnici) che operano in regime di ditta individuale o partita IVA:

- euro 1.500,00

4.2. Per gli operatori economici, anche costituiti in associazione:

- euro 1.500,00 da 0 fino a 44 giornate contributive nell'anno 2019;

- euro 2.000,00 da 45 fino a 200 giornate contributive nell'anno 2019;

- euro 3.500,00 da 201 fino a 400 giornate contributive nell'anno 2019;

- euro 5.000,00 per più di 400 giornate contributive nell'anno 2019.

4.3. Per i soggetti che gestiscono sale cinematografiche:

il 50% dell'importo corrispondente ai mancati incassi fino ad un massimo di contributo di euro 20.000,00.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata alla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, avvalendosi del modulo appositamente predisposto dalla struttura medesima e reperibile anche sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

a) consegna diretta presso il Servizio Attività culturali o presso gli sportelli di assistenza ed informazione al pubblico della Provincia;

b) a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;

c) a mezzo fax al numero corrispondente del Servizio Attività culturali;

d) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.

La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale e dai presenti criteri.

5.2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, **dal 23 novembre al 4 dicembre 2020**.

5.3. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile ,allegata al provvedimento di adozione dei presenti criteri - è corredata da una dichiarazione del soggetto ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, il legale rappresentante attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

6. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

6.1. Il Servizio Attività culturali è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri.

I contributi sono concessi ed erogati da parte del Servizio Attività culturali, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

6.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7. OBBLIGHI

7.1. Il soggetto richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara il rispetto dei seguenti obblighi alla data di presentazione della domanda:

- a) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
- b) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2021.

7.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1.

8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

8.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9. REVOCHE

9.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 7.1 lettere a) e b)
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 8.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente.
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 e 3.2

9.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

10. DISCIPLINA DEL CUMULO

10.1. Nel caso in cui il soggetto sia già destinatario di assegnazioni da parte della Provincia le presenti agevolazioni si potranno riferire esclusivamente alle attività per la realizzazione delle quali non è stato concesso alcun contributo provinciale e pertanto la determinazione del volume di affari dovrà riferirsi esclusivamente alle attività per la realizzazione delle quali non è stato concesso alcun contributo provinciale.

10.2. Le presenti agevolazioni sono invece cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.